

Decisione n. 60 del 1 dicembre 2022

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90
c/o (*Omissis*) (202215620)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 07.11.2022 acquisita al prot. n°1755 con la quale il Sig. (*Omissis*), in qualità di Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare (*Omissis*), del Comune di (*Omissis*), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso opposto dalla (*Omissis*), alla documentazione relativa alla discarica (*Omissis*), ubicata nel territorio del medesimo Comune di (*Omissis*);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante alle Amministrazioni in argomento;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

VISTA la nota di denegato accesso, fornita dallo stesso sig. (*Omissis*) in allegato all'istanza di riesame, con la quale il competente (*Omissis*) ha sostanzialmente motivato il diniego sulla base di una presunta genericità della richiesta e di una carenza di interesse in capo al ricorrente;

CONSIDERATO che:

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi;
- risulta che non solo il singolo ha titolo all'accesso ma anche e soprattutto i soggetti portatori di interessi pubblici e/o generali: astrattamente tutti i portatori di "interessi generali" hanno titolo a richiedere l'accesso agli atti relativi all'esercizio di una determinata attività o in presenza dell'adozione di atti amministrativi che incidano la sfera giuridica di una molteplicità di cittadini (*erga omnes*). Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta quindi agli enti esponenziali di interessi pubblici collettivi e diffusi, giacché trattasi di un diritto all'informazione, che va riconosciuto oltre che alle persone fisiche, anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione, comitato o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statuari rispetto all'oggetto dell'istanza (T.A.R. Lazio, sez. II ter, 14 marzo 2011, n. 2260);
- il Consigliere Comunale, *ad abundantiam*, Capogruppo Consiliare, si colloca tra i soggetti di diritto di cui all'art. Art. 4. "Richiesta di accesso di



Il Difensore Civico

portatori di interessi pubblici o diffusi” del D.P.R., 12/04/2006 n° 184, G.U. 18/05/2006 “Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi”;

- a rafforzare i principi sull'accesso disciplinati dalla L. 241/90 e dalla L.15/2005 sono intervenute le disposizioni del D.Lgs. 97/2016 e del D.Lgs. 33/2013 i quali statuiscono il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

RILEVATO in ordine alla questione oggetto dell'istanza:

- in materia di accesso alle informazioni ambientali, il Dlgs n. 195 del 19.08.2005, in attuazione della Direttiva CE n. 4/2003, ha introdotto un diritto speciale e prevalente rispetto alla disciplina di cui all'art. 25 L. 241/90 riconoscendo il diritto all'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta senza necessità di dichiarare e specificare il proprio interesse.
- ai fini dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'Amministrazione pubblica l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle



Il Difensore Civico

al richiedente (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, 21 maggio 2009, n. 2466; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 19 novembre 2009, n. 2229);

- nella fattispecie la richiesta avanzata dall'istante non può essere considerata come volontà di esercitare un controllo generalizzato dell'operato dall'Ente, dal momento che la stessa contiene, non una miriade ed indefinita qualità e quantità di atti e documenti amministrativi, bensì solo quello riguardante specifico intervento, ossia la bonifica della discarica;

RILEVATO, peraltro, che il diritto di accesso agli atti è finalizzato sia ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa che a consentire la partecipazione procedimentale dei portatori degli interessi in generale e a perseguire lo spirito di leale collaborazione e di tutela di un interesse inteso come un bene della vita;

TENUTO CONTO, a fortiori, che, in base all'art. 10 del D. Lgs. n° 267/2000 ed alla legge n° 241/90, l'accessibilità e l'ostensibilità degli atti rappresenta la regola aurea per tutta l'azione amministrativa, mentre il diniego ed il segreto costituiscono l'eccezione, per cui le eventuali limitazioni o esclusioni devono considerarsi eccezionali e di stretta interpretazione;

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, ivi compresa l'esistenza di un interesse generale e concreto all'acquisizione degli atti sopra specificati e che



Il Difensore Civico

tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare,

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dal Sig. *(Omissis)*, in qualità di Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare *(Omissis)* del Comune di *(Omissis)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90 e s. m. i., intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla *(Omissis)*.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.